



COMUNE DI SCARPERIA GRUPPO CONSILIARE COMUNISTA

COMMISSIONE DI GARANZIA DEL 29 Giugno 2010, sulla vicenda edilizia Margheri loc. Gabbiano.

CONTESTAZIONE del verbale relativo alla Comm.ne

Sono costretto ad INTERVENIRE sul verbale in oggetto , per fare una nuova serie di considerazioni, oltre a quelle già riportate e facenti parte integrante dello stesso:

- 1- Premesso che I verbali di commissione sono documenti che devono servire alla più completa informazione a tutti i consiglieri;
- 2- Il testo del verbale diffuso a firma Marcella Anzalone, è incompleto per alcune ragioni precise:
a-manca la mia dichiarazione allegata che deve essere parte integrante dello stesso, e che riporta a titolo informativo per tutti i consiglieri, l'articolazione degli eventi.

b- Detto verbale non è stato ne approvato ne firmato dai componenti la commissione.

c-Leggendo quella che considero solo una bozza di verbale, alla prima e seconda riga sembra che io abbia espresso , "opinioni personali.....in merito alla mia personale conoscenza"

Faccio presente invece che quanto da me sostenuto è semplicemente l'elencazione di fatti eventi e documenti non soggetti ad opinioni.

d-E' vero che non mi sono stati consegnati dal Comune di Scarperia i documenti da me richiesti (infatti me li sono dovuti procurare altrove) ed ancora in data odierna no ho ricevuto nulla, e questo purtroppo lascia aperta a Scarperia la questione della possibilità dell'accesso agli atti da parte dei Consiglieri, nonostante che all'Art. 15 del Regolamento per lo svolgimento dei lavori del CC, prevede che avrei dovuto averli dopo 3 gg dalla data della mia richiesta.

e-Di nuovo all'11° rigo mi si attribuisce "interpretazione dei fatti"
Ribadisco di nuovo che ho solo citato fatti precisi sostenuti da documenti, quindi se si vuole fare un verbale veritiero occorre modificare il testo del verbale.

f-Leggendo tale verbale sembra che la interruzione dei termini della ordinanza di demolizione, sia stata generata dal ricorso al Tar della ditta Margheri, invece come riportato con precisione al p.10 della mia dichiarazione, si può benissimo constatare che l'interruzione dei termini , è avvenuta con altre motivazioni:

(In data 3 Ottobre 2006 con determinazione n° 02/ter/2006, si sospendono i termini di 90 giorni per la demolizione, fondando tale atto sulla presentazione di un "piano di recupero in variante" PE n° 2006/171 prot

9684". **Questo atto è a mio avviso privo di qualsiasi fondamento legittimo, e la lettera della Provincia di Firenze del 08/08/2007 lo conferma in modo inequivocabile.)**

E' chiaro quindi che se non ci si attiene ai fatti nessuno potrebbe capire leggendo tale verbale. Se poi La Dott.ssa Anzalone è in possesso di atti di sospensione da parte del Tar, ebbene ne richiedo copia. Preciso quindi, e non è una mia opinione, che i volumi della porcilaia, sono stati considerati nella variante "adottata, che risulta essere (impropriamente affermo io) la giustificazione della sospensione dei termini.

g-Anche le risposte verbali da me ottenute, dove il Comune di Scarperia afferma, di non avere ricevuto in nessuna forma notizie circa l'esito dei ricorsi al Tar della ditta margheri, vanno verbalizzate.

h-La Dott.ssa Anzalone afferma la impossibilità legale, di annullare la interruzione dei termini di demolizione, ed inoltre mi richiede la indicazione normativa che dimostri la fattibilità e la legittimità di tale scelta

Ebbene, anche se non rientra nelle mie specifiche conoscenze tecniche, in via di correttezza mi permetto di ribadire quanto segue:

Cito per comodità un punto della mia dich.ne

In risposta alla lettera della Sig. Catani del 5/4/2006 il Comune risponde con lettera del 05/05/2006 (prot.005851 del 06/05/2006) nella quale si afferma che "essendo stata violata la condizione generale di cui all'unica concessione edilizia rilasciata n° 2004/227, ovvero che il permesso di costruire viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e che le quote corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto" Risultano privi di efficacia tutti gli atti ad esso correlati". **Questa lettera è chiara ed a mio avviso avrebbe dovuto determinare l'emissione contestuale della ordinanza di demolizione, e del ripristino dello stato originario dei luoghi, invece ciò avverrà solo in data 3 Agosto 2006, e solo dopo una lettera dell'Avv. Coppini del 21 luglio 2006, e di un ulteriore sopralluogo della polizia municipale del 22 Luglio 2006, dal quale si può rilevare anche il mancato rispetto della vigente ordinanza di sospensione dei lavori.**

Se il permesso di costruire di cui alla CE 2004/227 è nulla, è nulla ed illegittima anche la variante successivamente approvata.

Mi sembra l'unica scelta legale e di buon senso comprensibile da chiunque

In attesa che tale verbale venga modificato e reso rispondente alla discussione avvenuta, invio cordiali saluti.

Scarperia 13 Luglio 2010
Mauro Ferrini Gruppo Comunista